

CHIOMENTI

Spett.le

Agenzia delle Entrate

via e-mail: dc.gci.settoreconsulenza@agenziaentrate.it

OGGETTO *Consultazione pubblica del 27 giugno 2022 – Circolare Interpello Nuovi Investimenti bis – predisposizione di nuovi indirizzi interpretativi*

DATA 15 settembre 2022

INTRODUZIONE

Si ringrazia codesta rispettabile Agenzia delle Entrate per aver avviato la consultazione pubblica in oggetto, sotto forma di quesiti, che è finalizzata a predisporre una nuova circolare con chiarimenti in merito agli aspetti procedurali dell'istituto dell'interpello sui nuovi investimenti (regolato dall'articolo 2 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 147, la cui disciplina è stata completata dalle disposizioni di attuazione previste dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 29 aprile 2016).

A questo riguardo, lo studio Chiomenti è lieto di sottoporre i propri commenti e osservazioni.



Circolare Interpello Nuovi Investimenti *bis*

Consultazione pubblica per la predisposizione di nuovi indirizzi interpretativi

1 Investimenti rilevanti

1.1 L'investimento rilevante ai fini dell'interpello sui nuovi investimenti, ferme tutte le altre condizioni, può essere effettuato anche attraverso l'acquisizione di un'entità economica non localizzata nel territorio dello Stato?

- Art. 2 del D.Lgs. n. 147/2015: “*Le imprese che intendono effettuare investimenti nel territorio dello Stato di ammontare non inferiore a venti milioni di euro [n.d.r. quindici milioni di euro per gli interpelli presentati a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche se relativi ad investimenti precedenti a tale data] e che abbiano ricadute occupazionali significative in relazione all'attività in cui avviene l'investimento e durature possono presentare all'Agenzia delle entrate un'istanza di interpello in merito al trattamento fiscale del loro piano di investimento*”.
- Art. 1, comma 1, lett. c), del Decreto 29 aprile 2016: “*per piano di investimento si intende un progetto di investimento nel territorio dello Stato, come descritto all'art. 2, comma 1, del decreto, ossia qualsiasi progetto di realizzazione di un'iniziativa economica avente carattere duraturo, nonché di ristrutturazione, ottimizzazione od efficientamento di un complesso aziendale già esistente, e di iniziative dirette alla partecipazione al patrimonio di un'impresa*”.
- Art. 2, comma 1, del Decreto 29 aprile 2016: “*L'investimento di cui all'art. 1, comma 1, lett. c), può coinvolgere: (a) la realizzazione di nuove attività economiche o l'ampliamento di attività economiche preesistenti; (b) la diversificazione della produzione di un'unità produttiva esistente; (c) la ristrutturazione di un'attività economica esistente al fine di consentire all'impresa il superamento o la prevenzione di una situazione di crisi; (d) le operazioni aventi ad oggetto le partecipazioni in un'impresa*”.
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 25/E del 2016: “*l'investimento deve realizzarsi nel territorio dello Stato e “il Decreto attuativo fornisce un'elencazione di natura esemplificativa, non esaustiva*”.
- La normativa di riferimento richiede che l'investimento debba realizzarsi nel territorio dello Stato; tuttavia, non esclude che possa essere effettuato anche attraverso l'acquisizione di un'entità economica non residente, a condizione che questa detenga investimenti in Italia da ampliare/diversificare/ristrutturare o intenda effettuare nuovi investimenti in Italia (e.g. acquisizione di partecipazioni in società italiane o di immobili/altri *asset* in Italia). Tale lettura della norma appare coerente con i principi desumibili dal diritto europeo.

1.2 In caso di risposta affermativa, quali condizioni il piano di investimento deve rispettare affinché l'investimento effettuato garantisca comunque un vincolo con il territorio dello Stato?

CHIOMENTI

Il piano di investimento deve in ogni caso rispettare le seguenti condizioni (art. 2 del D.Lgs. n. 147/2015, art. 1, comma 1, lett. c) e art. 2, comma 1, del Decreto 29 aprile 2016):

- oggetto dell'investimento in Italia (*e.g.* nuova attività economica; ampliamento/diversificazione/ristrutturazione di un'attività economica esistente; acquisizione di partecipazioni in un'impresa italiana);
- ricadute occupazionali significative e durature in Italia (*e.g.* creazione di nuovi posti di lavoro in Italia; aumento delle prestazioni di lavoro commissionate in *outsourcing* a società italiane diverse da quelle coinvolte nel piano di investimento). Sul punto si ritiene che dovrebbero essere considerati quali ammissibili anche piani che prevedano l'acquisizione di imprese italiane in crisi, con l'obiettivo di ridurre il numero di licenziamenti rispetto a quelli già intimati e/o di ridurre l'utilizzo di istituti che prevedono oneri per le casse dello Stato quali la cassa integrazione. Inoltre, le ricadute occupazionali dovrebbero tenere conto anche di aumenti occupazionali significativi e duraturi derivanti dalla stipula di contratti in relazione all'investimento (*e.g.* contratti di appalto per la ristrutturazione di un immobile o contratti di somministrazione di manodopera);
- investimento di risorse in Italia non inferiore a Euro 20 mln (15 mln per gli interpelli presentati a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche se relativi ad investimenti precedenti a tale data). Si ritiene che, ai fini dell'avveramento di tale condizione relativa alla quantificazione monetaria dell'investimento, sia importante specificare che debbano essere computati anche i prezzi di acquisizione delle imprese italiane oggetto dell'investimento in Italia e le somme concesse a titolo di finanziamento alle predette imprese italiane oggetto dell'investimento anche se da parte di terzi (ad es. istituti di credito, fondi d'investimento, ecc.). Sul punto la Circolare n. 25/E del 2016 (p. 14-15), sembra considerare solo limitate voci di costi, quali ad esempio costi di acquisizione e/o costruzione di immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie;
- riflessi sul sistema fiscale italiano (*i.e.* occorre che l'operazione generi nuova materia imponibile oggetto della potestà impositiva dello Stato, con conseguente possibilità di stimare effetti incrementativi del gettito – Cfr. Relazione Illustrativa al D.Lgs. n. 147/2015, Circolare Agenzia delle Entrate n. 25/E del 2016). Si ritiene che, ad esempio in fattispecie relative ad acquisizioni di imprese in crisi, debba essere valutato anche la minor perdita di materia imponibile sia in termini direttamente collegati all'investimento (*e.g.* in termini di mantenimento o minore riduzione del volume d'affari IVA e in termini di mantenimento o minore riduzione di ritenute IRPEF sui redditi erogati dall'impresa), sia connessi all'indotto (*e.g.* imposte connesse al mantenimento, rinnovo o stipula di contratti con fornitori dell'impresa oggetto dell'investimento).

1.3 Considerato che le tipologie di investimento indicate nell'articolo 2, comma 1, del Decreto Attuativo rappresentano una esemplificazione non esaustiva, come affermato nel par. 2.2 della Circolare, quali altre tipologie di investimento potrebbero essere ammesse alla procedura, nel rispetto delle altre condizioni richieste dalla norma?



CHIOMENTI

- Art. 2, comma 1, del Decreto 29 aprile 2016: “*L’investimento di cui all’art. 1, comma 1, lett. c), può coinvolgere: [...] (d) le operazioni aventi ad oggetto le partecipazioni in un’impresa*”.
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 25/E del 2016: “*Come già precisato, l’investimento deve avere come target un’impresa localizzata nel territorio dello Stato e può consistere anche in operazioni di share deal. Coerentemente, nel definire l’ambito oggettivo dell’istituto, il Decreto attuativo ricomprende nella nozione di investimento anche le “iniziative dirette alla partecipazione al patrimonio dell’impresa”.*
- La normativa di riferimento (e i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate) contemplano la possibilità che l’investimento consista nell’acquisizione di partecipazioni in un’impresa italiana. Occorrerebbe precisare che la società *target* può essere esclusa dai soggetti istanti, laddove nell’interpello non vengano posti quesiti i cui effetti possano ricadere sulla *target* stessa anche qualora l’investimento non venga eseguito. L’esclusione della *target* dal novero dei soggetti istanti dovrebbe essere motivata da ragioni di natura civilistico-regolamentare, di *non-disclosure* o *price sensitive* se si tratta di società quotata.

Conclusioni al par. 1: Le soluzioni proposte con riferimento ai quesiti sub 1.1 e 1.2 possono essere attuate in via interpretativa, chiarendo che il piano di investimento può prevedere che lo stesso venga realizzato anche tramite l’acquisizione di un’entità economica non localizzata in Italia, purchè l’oggetto dell’investimento sia localizzato in Italia e rispetti i requisiti previsti dall’art. 2 del D.Lgs. n. 147/2015. Inoltre, con riferimento al quesito sub 1.3, andrebbe chiarito in via interpretativa che quando l’investimento consista in un’operazione di *share deal* la società *target* può essere esclusa dai soggetti istanti, laddove nell’interpello non vengano posti quesiti i cui effetti possano ricadere sulla *target*.

2 Investimenti effettuati all’estero e in Italia.

2.1 È possibile configurare un investimento che venga effettuato in parte all’estero e in parte nel territorio dello Stato?

Sulla base della normativa di riferimento e dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, l’investimento deve realizzarsi in Italia e rispettare determinati requisiti (art. 2 del D.Lgs. n. 147/2015, art. 1, comma 1, lett. c) e art. 2, comma 1, del Decreto 29 aprile 2016; Circolare Agenzia delle Entrate n. 25/E del 2016, par. 2.1.). Cfr. risposte ai par. 1.1 e 1.2.

Se l’investimento in Italia previsto dal piano rispetta i requisiti, il fatto che il progetto complessivo preveda *anche* investimenti all’estero non dovrebbe essere ostativo alla presentazione dell’interpello nuovi investimenti.

2.2 In caso di risposta affermativa, quali condizioni dovrebbero verificarsi per considerare soddisfatti i requisiti per l’accesso alla procedura dell’interpello sui nuovi investimenti?

CHIOMENTI

La parte dell'investimento realizzata in Italia dovrebbe comunque rispettare i seguenti requisiti (art. 2 del D.Lgs. n. 147/2015, art. 1, comma 1, lett. c) e art. 2, comma 1, del Decreto 29 aprile 2016):

- oggetto dell'investimento in Italia;
- ricadute occupazionali significative e durature in Italia;
- investimento di risorse in Italia non inferiore a Euro 20 mln (15 mln per gli interpelli presentati a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche se relativi ad investimenti precedenti a tale data);
- riflessi sul sistema fiscale italiano.

2.3 In tal caso, i quesiti formulabili nell'ambito dell'interpello sui nuovi investimenti possono avere ad oggetto anche questioni fiscali concernenti la parte dell'investimento effettuata all'estero?

- Art. 2 del D.Lgs. n. 147/2015 prevede che l'interpello abbia ad oggetto il "trattamento fiscale del piano di investimento e delle eventuali operazioni straordinarie che si ipotizzano per la sua realizzazione, [...]. Possono formare oggetto dell'istanza anche la valutazione preventiva circa l'eventuale assenza di abuso del diritto fiscale o di elusione, la sussistenza delle condizioni per la disapplicazione di disposizioni antielusive e l'accesso ad eventuali regimi o istituti previsti dall'ordinamento tributario."
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 25/E del 2016: "*Da quanto sopra evidenziato circa l'ampia portata dell'istituto, il quesito formulato nell'istanza può avere ad oggetto tanto specifici aspetti del piano d'investimento e della sua attuazione, quanto, più in generale, il complessivo trattamento fiscale dell'investimento con riguardo ai diversi settori impositivi*".
- Dunque, qualora il piano di investimento sia unitario (in parte in Italia e in parte all'estero), i quesiti formulabili nell'ambito dell'istanza potrebbero riguardare anche questioni fiscali (di diritto italiano, inclusa l'interpretazione delle Convenzioni contro le doppie imposizione stipulate dallo Stato) concernenti la parte dell'investimento effettuata all'estero, inclusi investimenti da effettuarsi all'estero da parte delle imprese italiane oggetto dell'investimento.

Conclusioni al par. 2: Le soluzioni proposte con riferimento ai quesiti sub 2.1, 2.2 e 2.3 possono essere attuate in via interpretativa, chiarendo che parte dell'investimento può essere realizzato all'estero e in relazione allo stesso possono essere presentati quesiti nell'ambito dell'interpello nuovi investimenti limitatamente ad aspetti di diritto tributario italiano (inclusa l'interpretazione delle disposizioni contenute nelle Convenzioni contro le doppie imposizione stipulate dallo Stato), purchè la parte dell'investimento realizzata in Italia rispetti i requisiti previsti dalla normativa.



CHIOMENTI

3 Requisito delle ricadute occupazionali e soggetti che concorrono ad integrare tale requisito.

3.1 Ai fini della determinazione delle ricadute occupazionali derivanti dal piano d'investimento che costituiscono presupposto di accesso all'interpello sui nuovi investimenti, possono essere considerate, oltre alle ricadute occupazionali realizzate direttamente in capo al soggetto investitore, anche quelle che hanno effetto su altri soggetti coinvolti nel medesimo piano?

- Art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 147/2015: *“Le imprese che intendono effettuare investimenti nel territorio dello Stato di ammontare non inferiore a venti milioni di euro e che abbiano ricadute occupazionali significative in relazione all'attività in cui avviene l'investimento e durature possono presentare all'Agenzia delle entrate un'istanza di interpello in merito al trattamento fiscale del loro piano di investimento”*.
- Art. 1, comma 1, lett. a), n. 6, del Decreto 29 aprile 2016 prevede che per *“imprese ai sensi dell'art. 2 del decreto si considerano i seguenti soggetti che intendono effettuare investimenti nel territorio dello Stato: [...] i gruppi di società o raggruppamenti di imprese”*.
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 25/E del 2016: *“è possibile che l'investimento, pur rimanendo unitario, sia programmato e posto in essere da una pluralità di soggetti. In tal modo, si rende più agevole il raggiungimento della soglia minima dell'investimento prevista dalla legge”. “Nelle ipotesi in cui l'investimento venga programmato congiuntamente da più soggetti (gruppi di società e raggruppamenti di imprese o altri soggetti come sopra individuati), il Decreto attuativo sancisce che, nella determinazione del valore complessivo dell'investimento unitario, è computata la somma dei singoli investimenti che saranno effettuati da tutte le società, imprese o altri soggetti partecipanti all'iniziativa”*.
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 25/E del 2016: *“la norma primaria ricollega la valutazione dell'entità e della rilevanza delle ricadute occupazionali derivanti dall'investimento alla specifica attività svolta dall'investitore. Il Decreto attuativo non fornisce ulteriori elementi di dettaglio volti a definire il concetto di rilevanti e durature ricadute occupazionali. Da ciò deriva che, in sede di istruttoria, l'Ufficio competente dovrà operare un'analisi case by case alla luce della specifica attività esercitata dall'investitore al fine di stabilire l'impatto positivo dell'investimento sul piano occupazionale, sulla base degli elementi forniti al riguardo dall'istante. In tale analisi l'Ufficio potrà valutare positivamente non solo le ricadute consistenti in un incremento dei livelli occupazionali (creazione di nuovi posti di lavoro), ma anche quelle che si traducano in un mantenimento degli stessi (evitando all'impresa di procedere a licenziamenti o di ricorrere ad altri istituti con simili effetti negativi sull'occupazione), nonché, in generale, in un aumento delle prestazioni di lavoro commissionate a soggetti diversi da quelli coinvolti nel piano di investimento (si pensi, ad esempio, all'affidamento in outsourcing di prestazioni di servizi a società già esistenti)”*.
- L'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 25/E del 2016 ha ammesso la possibilità di verificare il requisito dell'investimento minimo di Euro 20 mln in capo a più soggetti, qualora l'investimento (pur rimanendo unitario) sia posto in essere da gruppi di



CHIOMENTI

società o raggruppamenti di imprese. Allo stesso modo, anche il requisito dell'incremento occupazionale dovrebbe essere verificato considerando tutti i soggetti appartenenti al gruppo di società o raggruppamento di imprese partecipanti all'investimento.

- Inoltre, potrebbe essere valutata la possibilità di verificare il requisito dell'incremento occupazionale includendo anche altri soggetti che, pur non facendo parte del gruppo o raggruppamento di imprese, sono necessari dal punto di vista economico, regolamentare o legale per l'esecuzione dell'investimento oppure ne beneficiano indirettamente attraverso commesse affidate dai soggetti che effettuano l'investimento.

3.2 In caso di risposta affermativa, è necessario che tali altri soggetti coinvolti debbano conferire mandato all'istante per la presentazione dell'interpello, anche se gli stessi non sono interessati agli effetti fiscali dei quesiti formulati?

- Ai sensi dell'art. 3, del Decreto 29 aprile 2016: "*Nel caso di investimenti realizzati da gruppi di società o raggruppamenti d'impresa, i soggetti partecipanti all'investimento conferiscono un mandato speciale per la presentazione dell'istanza ad una delle imprese del gruppo o del raggruppamento.*"
- Dunque, nel caso in cui l'investimento sia realizzato da un gruppo di società o raggruppamento di imprese e, conseguentemente il requisito dell'incremento occupazionale sia soddisfatto considerando anche tali soggetti, occorre che questi ultimi conferiscano mandato all'istante per la presentazione dell'interpello.
- Diversamente, nel caso in cui il requisito dell'incremento occupazionale sia verificato includendo anche altri soggetti non facenti parte del gruppo o raggruppamento di imprese, questi non dovrebbero conferire mandato all'istante per la presentazione dell'interpello. In caso contrario, alcune procedure di interpello potrebbero non essere attivate per la mancata adesione alla procedura da parte di tali soggetti non facenti parte del gruppo, di fatto vanificando l'utilità dell'istituto.

3.3 Il mancato conferimento del mandato da parte di tali altri soggetti coinvolti cosa comporterebbe?

- Art. 3, comma 2, lett. a), del Decreto 29 aprile 2016: l'istanza deve contenere gli elementi identificativi dell'"impresa". [...] "*Nel caso in cui più soggetti intendano partecipare all'investimento, l'istanza deve contenere la denominazione e gli elementi identificativi di tutte le imprese partecipanti all'investimento*".
- Art. 4, comma 1, del Decreto 29 aprile 2016: "*L'istanza di cui all'art. 3 è inammissibile a) se totalmente priva dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 3, se non regolarizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 2, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza*".
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 25/E del 2016: "*Sotto questo profilo assume particolare rilievo l'individuazione di tutte le imprese partecipanti all'investimento*"



CHIOMENTI

laddove quest'ultimo venga unitariamente realizzato da più soggetti facenti parte del medesimo gruppo di società o raggruppamento d'impresе. Pertanto, al di là dell'identificazione del soggetto istante, occorre che siano fornite le informazioni in grado di identificare gli altri soggetti coinvolti nell'attuazione del piano e nei confronti dei quali la risposta dell'Ufficio competente esplicherà i propri effetti".

- Dunque, la mancata indicazione tra gli istanti (o il mancato conferimento del mandato da parte) di uno dei soggetti del gruppo/raggruppamento che prende parte all'investimento è causa di inammissibilità dell'istanza, salvo che non sia regolarizzata su richiesta dell'Agenzia. Il mancato conferimento del mandato da parte di soggetti esterni al gruppo dell'investitore non dovrebbe inficiare l'utilizzo dell'istituto, a condizione che gli istanti forniscano tutte le informazioni per poter permettere all'Agenzia delle Entrate di fornire una risposta ai quesiti proposti.

Conclusioni al par. 3: Le soluzioni proposte con riferimento ai quesiti sub 3.1, 3.2 e 3.3 possono essere attuate in via interpretativa, chiarendo che il requisito dell'incremento occupazionale può essere verificato considerando tutti i soggetti che appartengono al gruppo di società o raggruppamento di imprese che effettua l'investimento, nonché le altre società dell'indotto (ad es. appaltatori o somministratori di manodopera). A tal fine, appare troppo gravoso richiedere il mandato anche a soggetti che non fanno parte del gruppo dell'investitore.

4 Requisito delle ricadute occupazionali nelle situazioni di crisi d'impresa.

4.1 Atteso che, ai fini della determinazione delle ricadute occupazionali derivanti dal piano d'investimento, possono essere valutate positivamente anche le situazioni in cui si verifichi un "non decremento" dei livelli stessi (ossia, situazioni particolari in cui attraverso la realizzazione del piano d'investimento, ad esempio, si evitino licenziamenti o il ricorso alla cassa integrazione), quali ulteriori fattispecie possono essere qualificate come "non decremento"?

4.2 Quali elementi probatori possono essere forniti dall'investitore per dimostrare il "non decremento"?

5 Soggetti legittimati alla presentazione dell'istanza.

5.1 L'elencazione delle "imprese" contenuta nell'articolo 1, comma 2, lettera b), del Decreto Attuativo è esaustiva?

- Art. 1, comma 1, lett. b), del Decreto 29 aprile 2016: "*per "imprese" ai sensi dell'art. 2 del decreto si considerano i seguenti soggetti che intendono effettuare investimenti nel territorio dello Stato:*

1) le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

2) i soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

CHIOMENTI

3) i soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativamente all'attività commerciale eventualmente esercitata;

4) i soggetti di cui all'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ad eccezione delle società semplici;

5) i soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con o senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato;

6) i gruppi di società o raggruppamenti di imprese;

7) le persone fisiche diverse da quelle individuate al numero 1), a condizione che l'investimento comporti lo svolgimento di un'attività commerciale o si traduca nella partecipazione al patrimonio di soggetti svolgenti attività commerciale;

8) i soggetti individuati dall'art. 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nei casi diversi da quelli indicati al numero 3), a condizione che l'investimento comporti lo svolgimento di un'attività commerciale o si traduca nella partecipazione al patrimonio di soggetti svolgenti attività commerciale”;

- Art. 2, comma 1, lett. d), del Decreto 29 aprile 2016: “L'investimento di cui all'art. 1, comma 1, lett. c), può coinvolgere: [...] d) le operazioni aventi ad oggetto le partecipazioni in un'impresa”.
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 25/E del 2016: “Il Decreto attuativo include, quindi, tra i destinatari della disciplina in esame, anche i soggetti che, pur non qualificandosi a priori come imprenditori, promuovano investimenti (sia nella forma dell'asset deal che dello share deal) che abbiano come “target” un'impresa localizzata nel territorio dello Stato”. “Come già precisato, l'investimento deve avere come target un'impresa localizzata nel territorio dello Stato e può consistere anche in operazioni di share deal. Coerentemente, nel definire l'ambito oggettivo dell'istituto, il Decreto attuativo ricomprende nella nozione di investimento anche le “iniziative dirette alla partecipazione al patrimonio dell'impresa”.
- Dunque, l'interpello nuovi investimenti può essere presentato da un'”impresa” come definita all'art. 1 che intende acquisire una partecipazione in una società italiana, per ottenere chiarimenti in relazione al “trattamento fiscale del loro piano di investimento e delle eventuali operazioni straordinarie che si ipotizzano per la sua realizzazione” (art. 2 del D.Lgs. n. 147/2015).
- Come anticipato nella risposta al quesito n. 1.3 occorrerebbe chiarire che, la società *target* può non essere inclusa tra i soggetti istanti, laddove nell'interpello non vengano posti quesiti i cui effetti possano ricadere sulla *target* stessa (anche qualora l'investimento non venga eseguito).

5.2 In caso di risposta negativa, quale tipologia di soggetti non è presa in considerazione?



CHIOMENTI

- Cfr. risposta al quesito 5.1.

Conclusioni al par. 5: Le soluzioni proposte con riferimento ai quesiti sub 5.1 e 5.2 possono essere attuate in via interpretativa, chiarendo che nelle operazioni di *share deal* la società *target* può non essere inclusa tra i soggetti istanti, laddove nell'interpello non vengano posti quesiti i cui effetti possano ricadere sulla *target*.

6 Preventività della fattispecie ai fini dell'ammissibilità dell'istanza relativa alla esistenza di una stabile organizzazione.

6.1 Quando un'istanza di interpello sui nuovi investimenti ha ad oggetto la valutazione circa l'esistenza di una stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente, su quali basi deve essere valutata la preventività dell'istanza?

- Art. 4, comma 1, lett. b), del Decreto 29 aprile 2016: l'istanza è inammissibile "*se non è inoltrata preventivamente alla scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione nella quale devono trovare applicazione le disposizioni tributarie oggetto dell'istanza di interpello o per l'assolvimento di altri obblighi tributari, correlati alle suddette disposizioni, aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima*".
- Circolare n. 25/E del 2016: "*il discrimine utile a delimitare le istanze ammissibili sotto il profilo temporale non è rappresentato dall'inizio di esecuzione del piano di investimento o dal compimento di atti necessari a tal fine, bensì dalla realizzazione della condotta rilevante sul piano fiscale e, quindi, dall'applicazione della specifica norma tributaria oggetto dell'istanza, entro i termini di scadenza ordinari previsti dalla legge*". [...] "*Pertanto, per i comportamenti che trovano attuazione in dichiarazione, il contribuente è tenuto ad inoltrare l'istanza di interpello prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, sia ai fini delle imposte sui redditi che ai fini IVA, intendendosi per tale il termine ordinario*".
- Pertanto, nel caso in cui l'interpello abbia ad oggetto l'esistenza di una stabile organizzazione in Italia ai fini delle imposte dirette (IRES/IRAP) e/o ai fini IVA, l'istanza è considerata preventiva nel caso in cui venga presentata prima della scadenza delle dichiarazioni dei redditi e IVA relative al periodo di imposta in cui viene costituita la stabile organizzazione.
- Negli interpelli sull'esistenza della stabile organizzazione, l'investitore estero di regola presenta l'interpello in una fase preliminare in cui la stabile organizzazione non è stata ancora costituita né sono in essere i rapporti contrattuali tra la stessa, la casa madre o i terzi. In tali situazioni, dovrebbe essere considerata sufficiente per la presentazione dell'istanza l'allegazione delle bozze dei contratti relativi all'investimento, nonché di un *business plan* dell'investimento. La risposta dell'Agenzia, dovrebbe essere resa nel presupposto che l'operazione descritta nell'istanza corrisponda a quanto successivamente realizzato.



CHIOMENTI

- Inoltre, nel caso in cui la risposta all'interpello nuovi investimenti concluda per l'esistenza di una stabile organizzazione e la risposta sia notificata agli istanti dopo il termine di 90 giorni rispetto alla scadenza per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative al primo periodo d'imposta di attività, dovrebbe essere chiarito in via interpretativa che la stabile organizzazione possa presentare le dichiarazioni dei redditi avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso anche oltre il predetto termine di 90 giorni.

6.2 Nel caso in cui detto soggetto non residente già eserciti in Italia un'attività preesistente rispetto alla data di presentazione dell'istanza stessa, in quali casi potrebbe essere comunque consentito il rispetto della preventività?

- Circolare Agenzia delle Entrate n. 25/E del 2016: *"l'istanza deve essere presentata prima di porre in essere il comportamento rilevante ai fini tributari". "[...] il discrimine utile a delimitare le istanze ammissibili sotto il profilo temporale non è rappresentato dall'inizio di esecuzione del piano di investimento o dal compimento di atti necessari a tal fine, bensì dalla realizzazione della condotta rilevante sul piano fiscale e, quindi, dall'applicazione della specifica norma tributaria oggetto dell'istanza, entro i termini di scadenza ordinari previsti dalla legge". "Siffatta nozione di preventività consente, quindi, all'investitore interessato di dare principio all'esecuzione dell'investimento, compiendo tutti quegli atti che non interferiscano direttamente con l'applicazione delle norme fiscali cui l'interpello si riferisce. A maggior ragione, in sede di prima applicazione dell'istituto, è verosimile che pervengano istanze di interpello relative a business plan la cui esecuzione (potenzialmente articolata in più anni, come evidenziato al paragrafo 2.1.) sia stata già avviata dal contribuente prima dell'effettiva operatività dell'istituto. Come detto, tale circostanza non osta alla presentazione dell'istanza di interpello, purché sia rispettato il requisito della necessaria natura preventiva del quesito posto".*
- L'istanza può considerarsi in ogni caso preventiva purché sia presentata prima che sia data attuazione alla specifica norma tributaria oggetto dell'istanza (i.e. nel caso in commento, prima della scadenza della presentazione della prima dichiarazione dei redditi e IVA della stabile organizzazione). Qualora il contribuente abbia già iniziato un'attività economica che configuri una stabile organizzazione in Italia, la predetta istanza dovrebbe considerarsi in ogni caso preventiva a condizione che sia notificata prima della scadenza per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IVA.

6.3 Al verificarsi di quali situazioni, un'istanza avente ad oggetto l'esistenza di una stabile organizzazione non deve ritenersi preventiva e, pertanto, inammissibile?

La preventività non dovrebbe considerarsi rispettata nel caso in cui la stabile organizzazione abbia presentato la sua prima dichiarazione dei redditi e IVA prima della presentazione dell'istanza.



CHIOMENTI

Conclusioni al par. 6: Le soluzioni proposte con riferimento ai quesiti sub 6.1, 6.2 e 6.3 possono essere attuate in via interpretativa, chiarendo che le istanze aventi ad oggetto la valutazione circa l'esistenza di una stabile organizzazione in Italia sono da considerarsi preventive se presentate antecedentemente alla scadenza dei termini per la presentazione della prima dichiarazione delle imposte sui redditi e IVA della stabile organizzazione. Nel caso in cui la documentazione relativa alla costituzione della stabile organizzazione e al suo successivo funzionamento non sia disponibile al momento della presentazione dell'istanza, è possibile allegare le relative bozze contrattuali, fermo restando che la risposta dell'Agenzia sarebbe basata sull'assunzione che la situazione di fatto sarà coerente con quella prospettata nell'istanza.

7 Coordinamento tra interpello nuovi investimenti, procedura di accordi preventivi e adempimento collaborativo

7.1 Attraverso quali strumenti è possibile pervenire a un miglior coordinamento fra la procedura degli interpelli sui nuovi investimenti e quella degli accordi preventivi?

- Art. 4, comma 1, lett. d), del Decreto 29 aprile 2016: l'istanza è inammissibile: "*nella parte in cui verte su questioni oggetto delle procedure di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 1 del decreto, fatta eccezione per i quesiti che richiedono la preventiva valutazione in ordine all'esistenza o meno di un'azienda che configuri stabile organizzazione*";
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 25/E del 2016: "*come precisato dalla Relazione Illustrativa alla norma primaria - l'interpello sui nuovi investimenti "si affianca", per gli investitori con attività internazionale, all'istituto degli accordi preventivi di cui all'articolo 31-ter del D.P.R. n. 600 del 1973". "Ne consegue che possono costituire oggetto di interpello sui nuovi investimenti tutte le altre questioni interpretative diverse da quelle la cui soluzione è demandata dal legislatore alla specifica procedura degli accordi preventivi"*.
- Dovrebbe essere valutata la possibilità che alcune delle materie ordinariamente coperte dalla procedura di cui all'art. 31-ter del D.P.R. n. 600/1973 possano essere anche oggetto dell'interpello nuovi investimenti, ad fine di evitare che debbano essere avviati procedimenti distinti e, quindi, di consentire una gestione più efficace anche in termini di tempistica (e.g. tematiche connesse alla quantificazione del valore normale degli utili e delle perdite della stabile organizzazione, oggetto della procedura di cui all'art. 31-ter del D.P.R. n. 600/1973, per cui ad oggi è inammissibile l'interpello nuovi investimenti sulla base dei chiarimenti forniti nella Circolare n. 25/E del 2016).

7.2 Analogamente, attraverso quali strumenti è possibile pervenire a un miglior coordinamento fra la procedura degli interpelli sui nuovi investimenti e la disciplina dell'adempimento collaborativo?



CHIOMENTI

- Circolare Agenzia delle Entrate n. 25/E del 2016: “è prevista, dall’articolo 6, comma 2, dello stesso D. Lgs. n. 128, una procedura abbreviata di interpello preventivo in merito all’applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti, in relazione ai quali l’interpellante ravvisa rischi fiscali”.
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 25/E del 2016: “Il Decreto attuativo non ha previsto alcuna preclusione alla presentazione dell’interpello sui nuovi investimenti da parte dei soggetti che siano in regime di adempimento collaborativo. Pertanto, i contribuenti in cooperative compliance che intendano effettuare un investimento di cui all’articolo 2 del D. Lgs. n. 147 del 2015 potranno presentare istanza di interpello ai sensi e per gli effetti di quanto previsto nel Decreto attuativo direttamente all’Ufficio della Direzione Centrale Accertamento competente per la gestione delle attività relative al regime di adempimento collaborativo (paragrafo 1.2 del Provvedimento). Quest’ultimo gestirà le istanze di interpello sui nuovi investimenti con la tempistica e le modalità proprie del Decreto attuativo.”
- Dovrebbe essere valutata la possibilità, che per i soggetti in regime di adempimento collaborativo, anche la procedura di interpello sui nuovi investimenti preveda una tempistica abbreviata (come è previsto ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 128/2015, per gli interpelli preventivi per i quali il termine di risposta è ridotto a 45 giorni).

Conclusioni al par. 7: Le soluzioni proposte con riferimento ai quesiti sub 7.1 e 7.2 possono essere attuate in via interpretativa, valutando la possibilità che alcune delle materie ordinariamente coperte dalla procedura di cui all’art. 31-ter del D.P.R. n. 600/1973 possano essere anche oggetto dell’interpello nuovi investimenti, ad fine di evitare che debbano essere avviati procedimenti distinti, e valutando la possibilità che per i soggetti in regime di adempimento collaborativo la procedura di interpello sui nuovi investimenti preveda una tempistica abbreviata.

8 Benefici aggiuntivi connessi alla presentazione dell’istanza di interpello

8.1 Oltre alla possibilità di accesso al regime dell’adempimento collaborativo e agli altri effetti della risposta all’istanza di interpello sui nuovi investimenti di cui al paragrafo 8 della Circolare, quali altri vantaggi gli operatori si aspettano possano essere collegati alla presentazione dell’istanza in argomento?

Il principale vantaggio che gli operatori si aspettano dalla procedura di interpello sui nuovi investimenti è rappresentato dalla certezza e prevedibilità delle conseguenze tributarie connesse con il piano di investimento rappresentato nell’istanza e oggetto di risposta da parte dell’Agenzia. Inoltre, tale strumento si rivela ancor più efficiente e apprezzato dagli investitori laddove le risposte vengano fornite in tempi celeri e compatibili con le scelte di investimento degli operatori internazionali.

9 Pluralità di risposte a fronte di un’unica istanza di interpello sui nuovi investimenti.



CHIOMENTI

9.1 In presenza di un'unica istanza di interpello sui nuovi investimenti contenente una pluralità di quesiti, laddove la natura e/o il contenuto dei quesiti lo consenta, sarebbe utile se l'Ufficio procedesse a rispondere disgiuntamente, solo ad alcuni dei quesiti ivi contenuti?

- Circolare Agenzia delle Entrate n. 25/E del 2016: *“L’interpello sui nuovi investimenti, infatti, è una peculiare tipologia di interpello che può includere richieste e investire profili propri di tutte le generali categorie di interpelli del contribuente, potendo quindi tradursi – anche cumulativamente – in un interpello: ordinario puro, [...] probatorio, [...] antiabuso, [...] disapplicativo”.*
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 25/E del 2016: *“Va da sé che nelle ipotesi contemplate dal presente paragrafo, l’inammissibilità può anche essere parziale, laddove siano presenti più quesiti, solo alcuni dei quali valutabili come non preventivi”.*
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 25/E del 2016: *“Si precisa che l’inammissibilità in argomento è circoscritta ai soli quesiti dell’istanza ai quali sia riferibile l’attività di accertamento già avviata e di cui l’istante abbia formale conoscenza, non determinandosi alcun effetto preclusivo per fornire risposta ad altri eventuali quesiti presenti nella stessa istanza”.*
- L’Agenzia già ha ammesso la possibilità che l’interpello nuovi investimenti contenga quesiti riconducibili a diverse tipologie di interpelli. Inoltre, l’Agenzia ha chiarito che l’inammissibilità di uno dei quesiti, non preclude che la risposta venga resa in relazione agli altri. Laddove la natura e/o il contenuto di alcuni dei quesiti non consenta di fornire una risposta o di fornirla nelle stesse tempistiche rispetto alle altre, l’Agenzia potrebbe in ogni caso rispondere ad alcuni quesiti inclusi nell’istanza (purchè non dipendano gli uni dagli altri).

9.2 In presenza di un'unica richiesta di documentazione integrativa a fronte di un'istanza di interpello sui nuovi investimenti contenente una pluralità di quesiti, laddove la natura e/o il contenuto dei quesiti lo consenta, sarebbe utile se l'Ufficio procedesse a rispondere disgiuntamente solo ad alcuni dei quesiti ivi contenuti, anticipando la tempistica della risposta rispetto alla scadenza ordinaria?

Valgono le considerazioni espresse sopra al par. 9.1. Anche in presenza di un'unica richiesta di documentazione integrativa, sarebbe utile che l’Agenzia rispondesse solo ad alcuni dei quesiti (qualora la natura e/o il contenuto non consenta di rispondere ad altri o non allo stesso tempo) anticipando la tempistica di risposta.

Conclusioni par. 9: Le soluzioni proposte con riferimento ai quesiti sub 9.1 e 9.2 possono essere attuate in via interpretativa, chiarendo che in presenza di un'unica istanza di interpello sui nuovi investimenti contenente una pluralità di quesiti, l’Agenzia può procedere a rispondere anticipatamente rispetto alla scadenza ordinaria solo ad alcuni, laddove la natura e/o il contenuto di altri quesiti non consenta di fornire una risposta.



CHIOMENTI

10 Altri chiarimenti

10.1 Quali sono le principali criticità che impediscono la presentazione di un interpello nuovi investimenti?

- Come evidenziato al par. 1.3 e 5.1, nel caso in cui l'investimento consista in un'operazione di *share deal*, occorre considerare che la società *target* potrebbe non essere inclusa nel novero dei soggetti istanti per ragioni, ad esempio, di natura regolamentare, di *non-disclosure* o *price sensitive* se si tratta di società quotata. Occorrerebbe precisare che in tal caso è legittima la presentazione dell'interpello da parte del potenziale investitore, laddove nell'interpello non vengano posti quesiti i cui effetti possano ricadere sulla *target* anche se l'investimento non venisse eseguito.
- Come evidenziato al par. 3, nelle istanze sull'esistenza di una stabile organizzazione, ai fini della verifica del requisito dell'incremento occupazionale in Italia, occorre considerare che il piano di investimento potrebbe non prevedere l'assunzione di personale attraverso la stabile organizzazione. Occorrerebbe chiarire che in tali casi il requisito può essere verificato considerando altri soggetti appartenenti al gruppo di società o raggruppamento di imprese partecipanti all'investimento o considerando gli incrementi occupazionali indiretti generati dalla stipula di contratti in *outsourcing* (il cui effetto numerico potrebbe non essere immediatamente determinabile e per cui si dovrà fare necessariamente riferimento ad elementi qualitativi quali, la durata del contratto e gli importi dovuti).
- Come evidenziato al par. 6.1, nelle istanze sull'esistenza di una stabile organizzazione l'investitore estero di regola presenta l'interpello in una fase preliminare in cui la stabile organizzazione non è stata ancora costituita né sono in essere i rapporti contrattuali tra la stessa, la casa madre o i terzi. In tali situazioni, dovrebbe essere considerata sufficiente per la corretta presentazione dell'istanza l'allegazione delle relative bozze contrattuali nonché di un *business plan*, fermo restando che la risposta dell'Agenzia sarebbe basata sull'assunzione che la situazione di fatto sarà coerente con quella prospettata nell'istanza.
- L'Agenzia delle Entrate è tenuta a rispondere alle istanze di interpello sui nuovi investimenti nel termine di 120 giorni estendibili di ulteriori 90 giorni in caso di richiesta di documentazione integrativa. Tale tempistica risulta sovente non compatibile con i tempi necessari per l'avvio e l'attuazione di operazioni di investimento aventi le caratteristiche richieste dalla norma in esame; la riduzione dei tempi di risposta (ad esempio 90 giorni estendibili di ulteriori 60 giorni come nel caso dell'interpello interpretativo) potrebbe rendere più efficiente questo strumento nella prospettiva degli investitori esteri. Tale riduzione dei tempi potrebbe essere accompagnata da un aumento delle risorse dedicate alle strutture preposte.

10.2 Quali sono i punti di forza dello strumento e quali miglioramenti potrebbero essere proposti per una più efficiente trattazione delle istanze?

Potrebbe essere utile la pubblicazione di uno standard di istanza di interpello nuovi investimenti con l'indicazione delle informazioni e dei documenti che dovranno essere



CHIOMENTI

obbligatoriamente prodotti qualora esistenti (al fine di ridurre i casi in cui l’Agenzia delle Entrate debba richiedere formalmente tali informazioni e documenti).

10.3 Vi sono altri aspetti che si ritiene debbano essere gestiti attraverso la Circolare?

La Circolare dovrebbe esemplificare alcune variazioni delle circostanze di fatto che potrebbero rendere le risposte non più valide, nonché alcuni esempi di variazioni che non incidono sulla validità della risposta, soprattutto con riferimento a fattispecie concernenti l’esistenza o meno di una stabile organizzazione italiana di un soggetto estero.

Nel ringraziare di nuovo per l’opportunità di confronto accordata, inviamo i nostri migliori saluti.

Chiomenti

Email: tax@chiomenti.net